



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORETTA Infanzia - Primaria - Secondaria I grado
Via Martiri della Libertà n.10 - 12033 MORETTA (CN) - Tel. e Fax. 0172/94214
E-mail: cnic83100e@istruzione.it - Pec cnic83100e@pec.istruzione.it
Sito web www.istitutocomprensivomoretta.gov.it - c.f. 94033100044
Cod. mecc. CNIC83100E - Cod. Univoco UFWFY0

Moretta, 16/11/2021

Circ.n.55

Ai docenti dell'IC di Moretta (CN)
Al personale ATA
epc agli alunni e alle famiglie dell'IC di Moretta
All'ALBO ON LINE

Oggetto : **Vigilanza alunni e rispetto misure antiCovid-19**

Come ogni anno scolastico si ritiene opportuno riproporre la circolare relativa alla VIGILANZA SUGLI ALUNNI, onde porre l'accento sulla responsabilità relativa alla vigilanza, a cui tutto il personale è tenuto.

In riferimento, si ricorda che:

- Visto il Testo unico - DLgs 297/94, art. 10
- Visto il DPR n. 275/99 artt. 3,4,8
- Visto il CCNL Quadriennio Giuridico 2006-09 art 29 comma 5
- Visto il Codice Civile: art. 2047; art 2048
- Vista la Legge n.312 dell' 11/07/80.

il quadro normativo nel suo complesso assegna al Dirigente, al personale docente e al personale ATA, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati. L'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (Cass. 5/9/1986, n. 5424), compreso l'intervallo (Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342) e assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (Cass. 4/3/1977, n. 894).

- Il Dirigente scolastico (art. 25 D.lgs n.165/2001) ha obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, o non abbia provveduto a far approvare il Regolamento di Istituto dal Consiglio d'Istituto.
- (art.10, lett.a.D.Lgs.297/94).
- **Il personale insegnante ha l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. Il regolamento d'Istituto (art. 17, CM n.105/75) prevede che durante l'intervallo il personale di turno vigili sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose.** "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni". (art. 2, punto 5 del CCNL 2006).
- Il personale ATA "è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti" (Tabella A allegata al CCNL).

Ciò presuppone l'adozione di misure organizzative atte a evitare le possibili situazioni di pericolo. Si potranno ovviamente adottare soluzioni differenti in virtù del diverso ordine scolastico di appartenenza o dei plessi soprattutto tenendo conto dell'età degli alunni in relazione della quale andrà adottato un rigore inversamente proporzionale alla loro età.

Qualora malauguratamente si verificasse un incidente ad un alunno sarà l'insegnante e quindi la scuola che dovrà dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'amministrazione scolastica. Il docente potrà liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile e repentino. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. **Ritengo quindi opportuno ribadire che la responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l'alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni e nelle immediate pertinenze, compresi i periodi di ricreazione, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione (anche se a causa del Covid negli ultimi due anni scolastici non ne sono più state effettuate) o le attività ricreative che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza; la responsabilità degli insegnanti quindi non è limitata all'attività**

didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. L'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno. Il docente è obbligato ad accompagnare gli alunni (specialmente se allievi di istruzione primaria) fino al limite di pertinenza della sede scolastica (fino quindi ai cancelli/varchi di ingresso). **Durante la pausa di ricreazione la vigilanza deve essere attiva, intendendo con ciò che:**

- **la dislocazione dei docenti deve essere su tutta l'area interessata**
- **negli alunni devono essere scoraggiati gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti.**

Mi preme ricordare che mandare un alunno fuori dalla porta della classe comporta l'impossibilità di vigilare sulla sua incolumità, per cui è fatto divieto agli insegnanti di allontanare l'alunno dalla classe senza averlo affidato preventivamente ad altro personale.

Alcune sentenze della Corte di Cassazione però hanno chiarito che l'insegnante e la scuola andranno esenti da colpa allorquando l'evento risulterà imprevedibile e inevitabile e/o quando nessun rimprovero di negligenza e incuria possa essere mosso all'insegnante e/o alla struttura scolastica.

I docenti della scuola dell'infanzia e primaria, data l'età dei bambini, sono tenuti a verificare chi preleva gli alunni da scuola, in modo da essere certi che gli stessi siano affidati a persone conosciute. In ogni caso, i docenti non devono allontanarsi da scuola senza aver affidato il bambino alla persona che lo deve ricevere o, in caso di impossibilità, ai collaboratori scolastici in servizio ed in ultima istanza avvertire la dirigente che lo prenderà in consegna. Si rammenta che il personale docente e ausiliario ha il dovere di vigilare affinché sia fatto un uso corretto delle strutture messe a disposizione dei bambini nei cortili e nei giardini dei vari plessi. Si prega inoltre il personale in questione di segnalare eventuali situazioni di pericolo e/o richieste di manutenzione.

Misure antiCovid-19 da adottare

Tutti i componenti della comunità scolastica e tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze sono obbligati, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, a

- Indossare la mascherina chirurgica
- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 2
- Arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola.

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) risulti positivo al Covid-19, anche in assenza di sintomi è tenuto (in caso di minore i tutori) a darne notizia alla Dirigente scolastica per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in accordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Visto che purtroppo la curva dei contagi è in netto rialzo, faccio un appello a tutti affinché adottino adeguati comportamenti individuali e sociali atti a frenare l'incidenza dei contagi. Il personale scolastico, gli alunni e le loro famiglie sono chiamati a partecipare allo sforzo della comunità per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

Grazie per la collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura Marchisio

